

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

=====

VERBALE DI DETERMINAZIONE AREA SISMA

Registro cronologico area sisma n.13 del 13-06-019

Registro generale n. 337

**Oggetto: SISMA ABRUZZO DEL 06/04/2009 - LIQUIDAZIONE E PA=
GAMENTO PRATICHE RICOSTRUZIONE PRIVATA**

L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di giugno,

IL RESPONSABILE DELL'AREA SISMA

PREMESSO che il territorio comunale è stato interessato dall'evento sismico verificatosi nella Regione Abruzzo in data 06.04.2009;

VISTO che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito la Regione Abruzzo in data 6 aprile 2009;

VISTO il Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con Legge n. 77 del 24 giugno 2009 recante "interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile";

VISTO che con Decreto n. 11 del 17/07/2009 del Commissario Delegato questo Comune è stato identificato tra quelli interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e che hanno risentito un'intensità MCS uguale o superiore al sesto grado;

VISTA l'O.P.C.M. n. 3778 del 06 giugno 2009 all'art. 1 comma 1" la quale dispone "...Al fine di favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari ubicate nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 39/2009, o danneggiate per effetto del sisma come previsto dall'art.1, comma 3 del citato decreto legge, ai proprietari ovvero titolari di altro diritto reale di godimento delle medesime unità immobiliari, già adibite ad abitazione principale del richiedente e del proprio nucleo familiare, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n° 504, alla riparazione dei danni di lieve entità, fino all'importo massimo di euro 10.000,00, cui può essere aggiunto l'ulteriore importo massimo di euro 2.500,00, per la copertura di spese relative alla riparazione di parti comuni degli edifici. Rientrano tra le spese ammissibili, comunque comprensive di IVA, anche gli eventuali oneri per la progettazione e l'assistenza tecnica di professionisti abilitati...";

VISTA l'O.P.C.M. n. 3779 del 6 giugno 2009 che all'art. 1 comma 1 dispone "... Al fine di favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari ubicate nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto legge 39/2009, che hanno riportato danni tali da renderle temporaneamente inagibili, totalmente o parzialmente inagibili (con esito di tipo B) e che possono essere oggetto di recupero dell'agibilità con misure di pronto intervento, ovvero che risultano parzialmente inagibili (con esito di tipo C), è riconosciuto un contributo diretto per la copertura degli oneri relativi alla riparazione

degli elementi non strutturali e degli impianti, nonché la riparazione o gli interventi locali su singoli elementi strutturali o parti di essi, comunque idonei ad assicurare migliori condizioni di sicurezza ai sensi delle “Norme tecniche delle costruzioni” approvate con decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 e della relativa circolare applicativa n° 617 del 2 febbraio 2009 e degli indirizzi adottati dal Commissario Delegato...”;

VISTA l’O.P.C.M. n° 3779 del 6 giugno 2009 che all’art. 1 comma 3 dispone “... Il contributo, fino alla copertura integrale delle spese occorrenti per la riparazione, è riconosciuto per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992...”;

VISTA l’O.P.C.M. n° 3779 del 6 giugno 2009 che all’art. 1 comma 4 dispone “... Il contributo è riconosciuto, fino alla copertura dell’80% delle spese occorrenti per la riparazione e, comunque, di importo non superiore ad 80.000,00 euro, anche per la riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale nonché di immobili ad uso non abitativo adibito all’esercizio dell’impresa o della professione...”;

VISTA l’O.P.C.M. n° 3779 del 6 giugno 2009 che all’art. 1 comma 5 dispone “... Il contributo per la riparazione delle parti comuni dei condomini è riconosciuto all’Amministratore del condominio che è tenuto a preventivare, gestire e rendicontare in modo analitico, con contabilità separata e con l’ausilio di condomini che rappresentino almeno il 35% dei millesimi di proprietà, le spese sostenute...”;

VISTA l’O.P.C.M. n° 3779 del 6 giugno 2009 che all’art. 1 comma 6 dispone “... Rientrano tra le spese ammissibili, comunque comprensive di IVA, anche gli eventuali oneri per la progettazione e l’assistenza tecnica di professionisti abilitati...”;

VISTA l’O.P.C.M. n° 3779 del 6 giugno 2009 che all’art. 2 comma 5 dispone “... Il Comune svolge l’istruttoria sulle domande presentate verificando i presupposti per la concessione del contributo, la coerenza degli interventi con gli indirizzi di cui all’articolo 1, comma 1...”;

VISTA l’O.P.C.M. n° 3790 del 9 luglio 2009 che all’art. 1 comma 1° dispone “... Allo scopo di consentire l’avvio delle operazioni di riparazione o ricostruzione in favore delle popolazioni le cui unità immobiliari ubicate nei territori dei comuni individuati ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 39/2009, convertito con modificazioni dalla legge

24 giugno 2009, n.77, hanno riportato danni tali da renderle inagibili o distrutte (con esito di tipo E), è riconosciuto un contributo diretto per la copertura degli oneri relativi alla riparazione con miglioramento sismico di edifici danneggiati o per la ricostruzione di edifici distrutti, in coerenza con gli indirizzi adottati dal Commissario delegato, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto di una nuova abitazione equivalente all'abitazione principale distrutta tenuto conto dell'adeguamento igienico sanitario e della massima riduzione del rischio sismico. Il contributo diretto verrà erogato con le modalità ed i tempi che saranno determinati dal CIPE ai sensi dell'art.14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n.77, garantendo la continuità ed il completamento degli interventi di riparazione o ricostruzione in via prioritaria delle prime abitazioni.

L'intervento di riduzione del rischio sismico deve assicurare un livello di sicurezza dell'edificio di cui fa parte l'unità immobiliare fino all'80% dell'adeguamento sismico. Il miglioramento sismico è ammesso a contributo solo nei casi in cui la struttura sia danneggiata oppure abbia un livello di sicurezza inferiore al 60% di quello corrispondente ad una struttura adeguata ai sensi delle "Norme tecniche delle costruzioni" approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture del 14 gennaio 2008. Nel caso in cui il livello di sicurezza iniziale sia superiore al 60% di quello corrispondente ad una struttura adeguata, potranno essere messi a contributo, entro tetti di spesa da stabilire, interventi di miglioramento finalizzati all'eliminazione di eventuali carenze locali..."

VISTA l'O.P.C.M. n° 3790 del 9 luglio 2009 che all'art. 1 comma 3 ° dispone "... Il contributo, fino alla copertura integrale delle spese occorrenti per la riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione, è riconosciuto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992...";

VISTA l'O.P.C.M. n° 3790 del 9 luglio 2009 che all'art. 1 comma 4° dispone "... Il contributo è riconosciuto, fino alla copertura dell'80% delle spese occorrenti per la riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione e, comunque, per un importo non superiore ad 80.000,00 euro, anche per la riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione di unità immobili diverse da quelle adibite ad abitazione principale, nonché di unità immobili ad uso non abitativo distrutte o che hanno riportato danni tali

da renderle inagibili (con esito di tipo E). Il contributo di cui al presente comma è riconosciuto per una sola unità immobiliare ed è cumulabile al contributo di cui al comma 1 solo se riguardante l'unità immobiliare ad uso non abitativo adibita all'esercizio dell'impresa o della professione...”;

VISTA l'O.P.C.M. n° 3790 del 9 luglio 2009 che all'art. 1 comma 5° dispone “... Il contributo per la riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione delle parti comuni dei condomini è riconosciuto all'Amministratore del condominio che è tenuto a preventivare, gestire e rendicontare in modo analitico, con contabilità separata e con l'ausilio di condomini che rappresentino almeno il 35% dei millesimi di proprietà, le spese sostenute. Lo stesso amministratore o rappresentante del condominio potrà farsi carico di coordinare le domande di ammissione al finanziamento per una più efficiente gestione dei lavori complessivi da effettuare nello stesso edificio”;

VISTA l'O.P.C.M. n° 3790 del 9 luglio 2009 che all'art. 1 comma 6° dispone “... I lavori di riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione non possono comportare il mutamento di destinazione d'uso dell'unità immobiliare né modifiche alla configurazione, all'estetica ed ai parametri edilizi dell'edificio originario e devono essere eseguiti nel rispetto delle “Norme tecniche delle costruzioni” approvate con decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 e la relativa circolare applicativa n.617 del 2 febbraio 2009 e gli indirizzi adottati dal Commissario delegato. Sono esclusi dal contributo gli immobili o le porzioni dell'immobile costruiti in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, o di tutela paesaggistico - ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n.47 e successive modificazioni ed integrazioni...”;

VISTA l'O.P.C.M. n° 3790 del 9 luglio 2009 che all'art. 1 comma 7° dispone “... Rientrano tra le spese ammissibili, al netto di IVA gli eventuali oneri per la progettazione e l'assistenza tecnica di professionisti abilitati...”;

VISTA l'O.P.C.M. n° 3790 del 9 luglio 2009 che all'art. 2 comma 4° dispone “... Il Comune svolge l'istruttoria sulle domande presentate verificando i presupposti per la concessione del contributo, la coerenza degli interventi con gli indirizzi di cui all'articolo 1, comma 1 e con gli strumenti urbanistici ed il regolamento igienico sanitario vigenti, nonché l'equivalenza dell'abitazione sostitutiva da acquistare con quella distrutta...”;

VISTA l'O.P.C.M. n° 3790 del 9 luglio 2009 che all'art. 2 comma 7° dispone "... Il Comune trasmette al Commissario Delegato i provvedimenti di accoglimento delle domande, con la richiesta di trasferimento delle relative risorse, con contestuale comunicazione all'Agenzia delle Entrate, sulla base delle modalità definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia..."

VISTA l'O.P.C.M. n° 3833 del 22 dicembre 2009 la quale dispone che: "...Il Presidente della Regione Abruzzo Commissario Delegato per le attività di cui all'art.4 comma 2 DL. 28.04.2009 n° 39 convertito dalla Legge 24.06.2009 n° 77 assume le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 a decorrere dal 1 febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza"...omissis"...per l'espletamento dei propri compiti il Commissario delegato – Presidente della Regione Abruzzo opera con le risorse pubbliche e private a vario titolo destinate alla ricostruzione delle zone interessate dal sisma del 6 aprile 2009, che affluiscono sulla contabilità speciale "...omissis "...A tal fine le risorse depositate sui conti correnti bancari e/o postali sono riversate dal titolare del deposito sulla suddetta contabilità speciale previa certificazione dei competenti uffici di bilancio che verificano, altresì, le relative rendicontazioni..." omissis..."...le risorse presenti nella predetta contabilità avviene sotto il coordinamento del Commissario delegato della Regione Abruzzo";

VISTO l'art. 1, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009 che assegna al Presidente della Regione Abruzzo le funzioni di Commissario Delegato per la Ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1 febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza;

VISTO il Decreto – Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante "Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Protezione Civile";

VISTO il D.P.C.M. del 17 dicembre 2010 che ha prorogato fino al 31 dicembre 2011 lo stato di emergenza dichiarato con il D.P.C.M. del 6 aprile 2009;

VISTO il D.P.C.M. del 4 dicembre 2011 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza dichiarato con il D.P.C.M. del 6 aprile 2009;

VISTE le O.P.C.M. n. 3923 del 18 febbraio 2011 e n. 4014 del 23 marzo 2012, concernenti “Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009”;

VISTO il decreto – legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese” ed in particolare l’art. 67-bis che, al comma 1, stabilisce che “lo stato di emergenza dichiarato con il D.P.C.M. del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell’Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012”;

VISTO l’art. 67-ter, comma 2, del decreto – legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012 che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell’Abruzzo del 2009, prevede l’istituzione di due Uffici Speciali per la Ricostruzione, uno competente per la città dell’Aquila, l’altro sui restanti Comuni del Cratere, individuandone, altresì, le funzioni e compiti istituzionali;

VISTA l’Intesa sulla costituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Cratere (U.S.R.C.) del 9-10 agosto 2012, sottoscritta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, dal Ministro per la Coesione Territoriale, dal Presidente della Regione Abruzzo, dai Presidenti della Provincia dell’Aquila, Teramo e di Pescara e dal Coordinatore dei Comuni del Cratere;

VISTO il D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 recante la proroga sino alla data del 28 febbraio 2013 della gestione stralcio di cui al D.P.C.M. del 10 ottobre 2012 adottato ai sensi dell’art. 67-bis del decreto – legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012;

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29 ottobre 2012, che disciplina la chiusura della gestione stralcio e autorizza l’apertura delle contabilità speciali degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, nonché disciplina il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale prevedendo la trasmissione dei relativi dati alla banca dati istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della

Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO l'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e modifiche e integrazioni, in materia di rendicontazione delle contabilità speciali;

VISTO il decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che detta ulteriori disposizioni in materia di rendicontazione delle contabilità speciali;

VISTO l'art. 3 della legge del 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

RICHIAMATE le Ordinanze emesse dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la gestione dell'emergenza sisma in Abruzzo;

RICHIAMATE le Ordinanze emesse dal Presidente della Regione Abruzzo in qualità di Commissario Delegato per la Ricostruzione;

VISTO il trasferimento risorse a favore del Comune di L'Aquila e degli altri Comuni inseriti nel cratere sismico a valere sulle risorse assegnate per l'anno 2012 dalla Delibera CIPE n° 43/2012 per la concessione di contributi per il patrimonio edilizio privato pari ad € 2.606.351,77 relativo al pagamento delle pratiche per la riparazione e ricostruzione delle unità immobiliari classificate A, B, C ed E ammesse a finanziamento;

VISTO il trasferimento risorse a favore del Comune di L'Aquila e degli altri Comuni inseriti nel cratere sismico a valere sulle risorse assegnate per l'anno 2013 dalla Delibera CIPE n° 135/2013 per la concessione di contributi per il patrimonio edilizio privato pari ad € 5.777.274,42, di cui € 2.655.686,88 trasferiti il 31/05/2013 e € 3.121.587,54 trasferiti il 07/06/2013, relativi al pagamento delle pratiche per la riparazione e ricostruzione delle unità immobiliari classificate A, B, C ed E ammesse a finanziamento;

VISTA la determinazione dell'Ufficio Sisma n. 47 del 31/12/2012;

VISTA la determinazione dell'Ufficio Sisma n. 48 del 31/12/2012;

VISTA la determinazione dell'Ufficio Sisma n. 10 del 06/08/2013;

VISTA la determinazione dell'Ufficio Sisma n. 16 del 17/09/2013;

VISTA la determinazione dell'Ufficio Sisma n. 19 del 03/12/2013;

VISTA la determinazione dell'Ufficio Sisma n. 21 del 07/12/2013;

VISTA la determinazione dell'Ufficio Sisma n. 22 del 10/12/2013;

VISTA la determinazione dell'Ufficio Sisma n. 24 del 31/12/2013;

VISTA la Determinazione dell'Ufficio Sisma n. 41 del 31/12/2014;

VISTA la Determinazione dell'Ufficio Sisma n. 27 del 30/12/2017;

VISTO il D.l. 83/2012 conv. in L. 134/2012 art 67 ter - quater e ss. "A decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestiti sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione, in maniera da assicurare prioritariamente il completo rientro a casa degli aventi diritto, il ripristino delle funzioni e dei servizi pubblici, l'attrattività e lo sviluppo economico-sociale dei territori interessati"

VISTA la legge n. 71 del 24/06/2013 di conversione del D.L. 43/2013 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE;

RICHIAMATO l'atto di nomina del Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della citata Intesa del 9 e del 10 agosto 2012;

RICHIAMATO il decreto del Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (USRC) n. 1 del 2014;

VISTO l'art. 11, comma 5-bis, del decreto legge n. 78 del 2015, convertito in legge 125 del 2015, ove si prevede che: *"Il direttore dei lavori, entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione di maturazione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL), trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo, che provvede entro sette giorni a presentarli presso l'apposito sportello degli uffici comunali/uffici territoriali per la ricostruzione"*;

RICHIAMATO il citato art. 11, comma 5-bis, nella parte in cui prevede che: *"I Comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa,"*

RICHIAMATO l'art. 2-bis, comma 32, del decreto legge n. 148 del 2017 convertito in legge n. 172 del 2017, nel disporre la soppressione dei citati uffici territoriali, ha previsto che: *"32. Dal 1° Luglio 2018, gli Uffici territoriali per la ricostruzione costituiti dai comuni ai sensi dell'art. 3 della O.P.C.M. 4013 del 23 marzo 2012 e del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29/06/2012, sono soppressi. È altresì soppresso il Comitato di Area*

omogenea di cui all'art. 4 del decreto del Commissario delegato per la Ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29/06/2012. Tutte le competenze affidate agli Uffici territoriali per la ricostruzione ai sensi dell'art. 1 del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29/06/2012 sono trasferite all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, istituito dall'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il personale in servizio, alla data del 1° luglio 2018, presso gli Uffici territoriali per la ricostruzione, assegnato dalle aree omogenee ai sensi dell'art. 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, continua a svolgere le attività di competenza dei soppressi Uffici territoriali per la ricostruzione sotto la direzione e il coordinamento esclusivi del Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, che con propria determinazione provvede anche alla sistemazione logistica di suddetto personale. Il personale in servizio, alla data del 1° luglio 2018, presso gli Uffici territoriali per la ricostruzione, assunto a tempo determinato dai comuni, è trasferito agli stessi comuni fino alla scadenza dei contratti in essere. Nelle more della soppressione degli Uffici territoriali per la ricostruzione, il titolare dell'Ufficio Speciale adotta, esercitando il potere di coordinamento di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, informati i Sindaci coordinatori delle aree omogenee, tutti i provvedimenti organizzativi e necessari al fine di garantire lo svolgimento delle attività di competenza degli Uffici territoriali per la ricostruzione e gestire con gradualità il processo di soppressione di detti Uffici. L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere può, tramite convenzioni con comuni, aprire sportelli in una o più sedi degli Uffici territoriali per la ricostruzione soppressi, cui affidare in tutto o in parte i compiti già di competenza degli Uffici territoriali medesimi, informati i Sindaci coordinatori delle aree omogenee”;

VISTA la nota prot. USRC 1222 del 20/03/2014, acquisita al protocollo del Comune di Montereale al n. 2310 del 21/03/2014, recante in oggetto “Contributi per la ricostruzione post-sisma del 6 aprile 2009 nel Comune dell'Aquila e negli altri Comuni del Cratere – Rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) – Trasmissione nota n. 37/0021666/MA007.A001 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”;

RICHIAMATA la Circolare USRC n. 3 del 24 ottobre 2016 su "modalità di liquidazione degli Stati di Avanzamento Lavori per gli interventi di ricostruzione privata nei "centri storici" dei Comuni del cratere (Art. 13 decreto USRC n. 1/2014)";

RICHIAMATA la Legge n. 45 del 07/04/2017 di conversione del D.L. n. 8 del 09/02/2017 che all'art. 1 “Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti” comma 1-ter;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2018 con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a conferire l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere all' Ing. Raffaello Fico;

VISTA la Determina dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere n. 291 del 15/05/2019 *“Misure urgenti atte a garantire la rapida definizione dei pagamenti riferiti agli Stati di Avanzamento Lavori e snellimento delle fasi di verifica a campione – Disciplina della modalità di presentazione e istruttoria dei SAL e controlli a campione”* ;

VISTO il bilancio finanziario 2018/2020 approvato con Delibera di C.C. n 15 del 19/04/2018;

VISTO il D.L.gs. n° 267/00;

DETERMINA

- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- Di liquidare e pagare l'importo complessivo di € **381.232,04** relativo al pagamento delle pratiche per la riparazione e ricostruzione delle unità immobiliari classificate “A/B/C/E” ai nominativi di cui al prospetto allegato al presente provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale anche se non materialmente pubblicato, imputando la spesa sul capitolo 2650 articolo 5, codice bilancio 11.02 – 2.02.01.09.001 giusto impegno assunto con determina dell'Ufficio Sisma n. 41/2014, gestione residui;
- Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per i conseguenti provvedimenti.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE AREA SISMA
ANASTASIO GIOVANNINO

Montereale, li

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA				
Si attesta, ai sensi dell'art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:				
Impegno	Data	Importo	Int./Capitolo	Esercizio
Data, Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Alessandra Sevi Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.				

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da
oggi.....all'Albo Pretorio fino al.....

L'Addetto alle Pubblicazioni

Montereale, li